



N. 20.

Legge che modifica gli art. 3, 5 e 7 della Legge sul Patto Colonico 27 Maggio 1945. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 30 Aprile 1946:

Art. 1.

Gli articoli 3, 5 e 7 della Legge 27 Maggio 1945 n. 36 sono sostituiti dai seguenti:

01;15

Art. 3 - E' istituita una Commissione Sindacale conciliativa per dirimere le vertenze che potessero insorgere fra le parti. Essa è composta di due rappresentanti della Federazione dei lavoratori della terra, di due rappresentanti dell'Organizzazione padronale e di un presidente delegato dalla Commissione Agraria.

01;1503;15

Art. 5 - Le vertenze non risolte in sede sindacale conciliativa verranno deferite ad una Commissione Arbitrale presieduta dal Commissario della Legge e composta di quattro rappresentanti rispettivamente designati due dalla Federazione dei lavoratori della terra e due dalla Organizzazione padronale.

01;1503;1505;15

Art. 7 - Il contratto di colonia è per tempo indeterminato e può decorrere dal 15 Maggio oppure dal 30 Settembre.

L'escomio deve essere dato almeno sei mesi prima del termine del contratto.

L'escomio per ambo le parti deve ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione Arbitrale.

La disdetta al reggitore vale per tutta la famiglia colonica.

03;1505;1507;15

Art. 2.

Le modifiche di cui alla presente legge entrano in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Maggio 1946 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.